





www.gbsoftware.it

😢 Vai all'Indice generale di tutte le applicazioni 🛚

Cerca

Art. 149 - Perdita della qualifica di ente non commerciale (ex art. 111-bis). (Tuir 917/86) N° doc. 2.531 - aggiornato il 07/09/2010 Torna indietro

GBsoftware S.p.A

Clicca qui per visualizzare le proprietà dei campi

Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Art. 149 - Perdita della qualifica di ente non commerciale. (ex art. 111-bis)

Testo: in vigore dal 01/01/2004

inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

- 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta.
- 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
 - a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';
- b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
- c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
- d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
- 3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui Info: 06 97626328 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dali mizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli entiecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.